



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 68

**OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

L'anno millenovecentonovantacinque addì diciassette del mese di novembre alle ore 21,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri:

MARIOTTO Emma
BOSIO Emanuele
DE SIMONI Angelo
MAMMOLITO Michele
ZUCCARELLO Vincenzo
BALESTRACCI Terenzio
LOVISOLO Mauro
PIOVANO Michele
SIVERA Vittorio
BERSANI Raul

RUBATTO Michele
MARCHISIO Stefano
MINIATI Ernesto
LISA Michelangelo
BOSIO Livio
CIAIOLO Giuseppe
MILETTO Giuseppe
BLANC Valeria in Sferra
GRASSI Roberto
GARETTO Marco

Sono assenti i Signori: BALESTRACCI Terenzio - MARCHISIO Stefano - LISA Michelangelo - MILETTO Giuseppe - GRASSI Roberto - GARETTO Marco.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra CONDEMI Dott.ssa Fortunata.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO PROPOSTA : Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione regolamento.

Visto il Decreto Legislativo in data 15 novembre 1993 n. 507;

Visto il capo I del predetto decreto, concernente la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 5763 abitanti, per cui il Comune stesso appartiene alla classe V;

Visto l'articolo 3 dello stesso D. Lgs. 507/1993 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici e ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze di questo Comune;

Vista la legge 8.6.1990, n. 142;

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"

che si compone di n. 46 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
11, 15.11.1995

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DEPPERU**

Parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
11, 15.11.1995

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CONDEMI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dall'Assessore Mammolito Michele;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990 n. 142;

Consiglieri presenti: 14
Consiglieri votanti : 13
Consiglieri astenuti: 1 (BERSANI)
Voti favorevoli : 13

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI



CAPO I - NORME GENERALI

- | | | | |
|------|---|---|--|
| Art. | 1 | - | Regolamento e tariffe |
| " | 2 | - | Classificazione del Comune |
| " | 3 | - | Ambito di applicazione |
| " | 4 | - | Piano Generale degli Impianti - Finalità |
| " | 5 | - | Funzionario Responsabile |
| " | 6 | - | Forma di gestione |

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Modalità di effettuazione

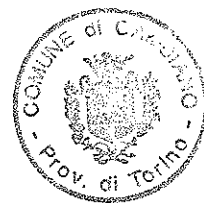
- | | | | |
|------|----|---|--|
| Art. | 7 | - | Presupposto dell'imposta |
| " | 8 | - | Soggetto passivo |
| " | 9 | - | Obbligo di dichiarazione |
| " | 10 | - | Casi di omessa dichiarazione |
| " | 11 | - | Procedura per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti |

Applicazione e tariffe

- | | | | |
|------|----|---|--|
| Art. | 12 | - | Modalità di applicazione |
| " | 13 | - | Pagamento dell'imposta |
| " | 14 | - | Pubblicazione eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale |
| " | 15 | - | Rettifica ed accertamento d'ufficio |
| " | 16 | - | Tariffe |
| " | 17 | - | Riduzioni ed esenzioni dall'imposta |

Limitazioni e divieti

- | | | | |
|------|----|---|--|
| Art. | 18 | - | Divieti generici |
| " | 19 | - | Limitazioni pubblicità fonica |
| " | 20 | - | Limitazioni alla pubblicità mediante distribuzioni |



CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Modalità e tipologie

Art.	21	-	Soggetto passivo
"	22	-	Definizione e finalità del servizio
"	23	-	Autorizzazione per le affissioni dirette
"	24	-	Modalità di effettuazione
"	25	-	Consegna del materiale da affiggere
"	26	-	Annullamento della commissione

Applicazione e tariffe

Art.	27	-	Tariffe
"	28	-	Riduzione del diritto
"	29	-	Esenzioni
"	30	-	Pagamento del diritto - Recupero somme

CAPO IV - SANZIONI ED INTERESSI

Art.	31	-	Sanzioni tributarie ed interessi
"	32	-	Sanzioni amministrative

CAPO V - MODALITA' DI GESTIONE

Art.	33	-	Gestione del servizio
"	34	-	Corrispettivo del servizio
"	35	-	Durata della concessione
"	36	-	Conferimento della concessione
"	37	-	Incompatibilità
"	38	-	Decadenza
"	39	-	Disciplina del servizio in concessione
"	40	-	Vigilanza del Comune sulla gestione
"	41	-	Vigilanza del Ministero



CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.	42	-	Contenzioso
"	43	-	Rinvio ad altre disposizioni
"	44	-	Pubblicità del Regolamento
"	45	-	Variazioni del Regolamento
"	46	-	Entrata in vigore



CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonchè ai sensi degli artt. 5 e 54 della Legge 8.6.1990 n. 142.

2. Con il presente regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il presente regolamento determina altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nonchè i criteri per la realizzazione del Piano Generale degli impianti. Stabilisce altresì la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelli da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura commerciale.

4. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, successive a quelle tuttora vigenti, sono deliberate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, questo Comune, con una popolazione residente al 31.12.1992 di n. 5763, si colloca nella V classe.



ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/1993, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto.

ART. 4

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - FINALITÀ

1. Finalità del Piano generale degli impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistiche.

2. Il Piano Generale degli Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di affissione diretta.

3. Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale degli Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

4. Ai fini delle pubbliche affissioni, scopo del Piano generale degli Impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione di manifesti di istituto del Comune, dello Stato, della Regione, e degli altri Enti territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

5. Inoltre il Piano Generale degli Impianti indica la parte di impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al servizio pubblico.



6. Il Piano Generale degli Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli impianti affissionali pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento, utilizzando i fondi allo scopo destinati nonché quelli previsti al successivo art. 32 (Sanzioni amministrative).

7. Il Piano Generale degli Impianti potrà essere modificato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

ART. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.



ART. 6

FORMA DI GESTIONE

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda specializzata;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere B e C del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le forme di cui agli articoli successivi.



CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Modalità di effettuazione

ART. 7

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 8

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.



2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 5 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 10

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;



- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante di segni fumogeni, scritte, striscioni, lancio di oggetti o manifestini;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 11

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

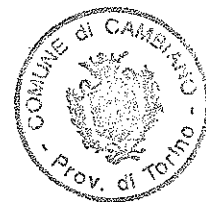
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D. Lgs. 507/1993), superiori a 30 giorni;
- sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.



Applicazione e tariffe

ART. 12

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in asse alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 13

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.



2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 14

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.



2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 16

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 17

RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. n. 16 e 17 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.



Limitazioni e divieti

ART. 18

DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 19

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. Ai sensi degli artt. 59 e 155 del nuovo Codice della strada, emanato con D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, non è consentito effettuare, con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.



ART. 20

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione e lancio, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è vietata ai sensi dell'art. 15, lettera I del Codice della strada emanato con D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.



CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Modalità e tipologie

ART. 21

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 22

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 23

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.1 (una) copia:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio o di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.



4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori trenta giorni.

ART. 24

MODALITA' PER EFFETTUAZIONE

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.



8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 25

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle norme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente, e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.



ART. 26

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 24, la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 24.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 24 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorso i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.



Applicazione e tariffe

ART. 27

TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 28

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 16;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.



ART. 29

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 30

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D. Lgs. n. 507/1993.



CAPO IV - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 31

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi;

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 32

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.



2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 per notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Gli importi delle sanzioni sono così graduati:

2a - per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale

2b - per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche;

2c - per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante di lancio di volantini;

L. 200.000

2d - per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette;

2e - per pubblicità sonora, comunque effettuata, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità delle modalità consentite

L. 400.000

2f - per recidività nella violazione di cui al punto 2a, 2b, 2c

L. 1.000.000

2g - per recidività nella violazione di cui al punto 2d e 2e

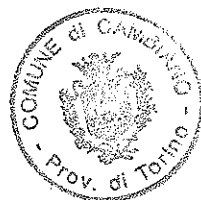
L. 1.500.000

2h - per le violazioni di cui al punto 2a e 2d, effettuate in zone vietate, non consentite dal Piano Generale degli Impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali;

2i - per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno

2l - per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero o nei parchi pubblici

L. 2.000.000



3. Per tutte le violazioni non comprese nella elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo in presenza di più violazioni contemporanee.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

5. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'importo dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.



CAPO V - MODALITA' DI GESTIONE

ART. 33

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il presente capo regola le attività connesse alla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle forme previste dall'art. 6 del presente regolamento, in applicazione alle disposizioni previste dal D. Lgs. 507/1993, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle istruzioni e circolari del Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e/o del concessionario del servizio.

ART. 34

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo spettante al concessionario per l'effettuazione del servizio è disciplinato dall'art. 26 commi 1 e 2 del D. Lgs. 507/1993, e determinato dalle previsioni di capitolato e contrattuali.

2. Le modalità contabili, i registri ed i bollettari da vividimarsi sono quelli disciplinati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 26.4.1994 ed in ogni altro decreto, istruzioni e circolari ministeriali all'uopo emanati.

3. I versamenti alla Tesoreria Comunale e le relative risultante contabili hanno scadenza trimestrale posticipata, come disciplinato dall'art. 26, comma 3, e secondo quanto disposto con Decreto del Ministro delle Finanze del 26.4.1994, art. 4, comma 1, e dalle istruzioni ministeriali.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune in caso di mancato adempimento, utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.4.1910 n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffa superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per Legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.



ART. 35

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tale fine il Concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 36

CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio può avvenire solo nei confronti degli iscritti all'Albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507/1993.

2. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui al comma precedente, viene effettuato in conformità all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dall'art. 2-bis del Decreto-Legge, n. 65/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507/93, che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categoria prevista dall'art. 33 del predetto D. Lgs. 507/1993. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura del corrispettivo economico, così come previsto dall'art. 28, comma 2 del medesimo D. Lgs.

4. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.



5. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della Legge 4.1.1968 n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione o, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera D del D. Lgs. 507/93.

6. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni con l'esclusione della possibilità di rinnovo.

7. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, il corrispettivo del servizio è determinato dal Comune con apposita convenzione.

ART. 37

INCOMPATIBILITA'

1. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ai soggetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. 507/93.

ART. 38

DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- A - per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 39 comma 4;
- B - per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- C - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- D - per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 36 del presente Regolamento;
- E - per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 art. 33 del D. Lgs. 507/93;



F - per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
G - per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D. Lgs. 507/93;

2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

ART. 39

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

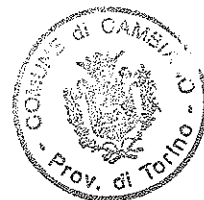
1. Nell'espletamento del servizio, il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D. Lgs. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli art. 4, 20 e 26 della legge 4.1.1968 n. 15, al Comune interessato insieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982 n. 348, il cui ammontare è determinato in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 31 del D. Lgs. 507/93.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto da R.D. 14.04.1910 n. 639



ART. 40

VIGILANZA DEL COMUNE SULLA GESTIONE

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Finanze previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 507/93.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario atti e documenti inerenti alla gestione del servizio.

3. Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento, al fine di assicurare la regolarità amministrativa della gestione.

ART. 41

VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE SULLA GESTIONE

1. Il Comune è tenuto ad inviare al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe; nello stesso termine il Concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione ai fini della vigilanza da parte del predetto Ministero, sulle gestioni dirette o di concessione.

2. La direzione centrale, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il presente regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri ed il contratto siano contrarie a disposizioni di Legge, ne chiede il riesame ferma restando la loro esecutività.

3. Il Ministero delle Finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità e l'esecuzione delle ispezioni d'ufficio, previste dall'art. 35 del D. Lgs. 507/93.



CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
- alla Direzione generale delle Entrate sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 43

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 44

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

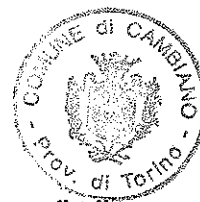


2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 46

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività secondo le Leggi vigenti.



ALLEGATO "A"

*** PIANO GENERALE IMPIANTI ***

(Art. 4 regolamento)

1) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Il territorio Comunale in considerazione degli aspetti urbanistici, architettonici e commerciali, viene diviso in zone omogenee:

- A) - Centro Storico (Quadrilatero - individuato nel P.R.G.C.).
- B) - Zone limitrofe al Centro Storico (Resto del territorio) e periferia abitato urbano.
- C) - Area industriale (Via Cavaglià - Via Triberti - Via Cav. Vittorio Veneto).
- D) - Frazione (Fraz. Madonna della Scala).

2) INDIVIDUAZIONE DELL'ASSETTO VIARIO E COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI COMPETENTI.

- A) - Str. Statale n. 29 >
 < A.N.A.S.
- B) - Str. Statale n. 393 >
- C) - Str. Provinciale n. 122 Carignano-Chieri >
 < Provincia TORINO
 - Str. Provinciale n. 123 Pecetto >
- D) - Strade e Vie nel territorio di Cambiano >
 restanti < Comune CAMBIANO

3) SICUREZZA STRADALE.

Gli impianti pubblicitari dovranno osservare i disposti in merito alla distanza degli incroci e dei nodi stradali, previsti dal D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 485/92 - Codice della strada.

4) TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

Fatti salvi gli attuali spazi pubblicitari esistenti, riconosciuti conformi nella quantità e nella qualità alle effettive esigenze riscontrate, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi si dovrà fare riferimento alle seguenti fatti specie:



- A) - Tipologie:
- Stendardi (mono o bifacciali)
 - Tabelle a muro
 - Poster dim. 6 x 3 (mono o bifacciali)
 - " dim. 3 x 2 (mono o bifacciali)
 - Manifesti dim. 70 cm. x 100 cm.
 - " dim. 100 cm. x 140 cm.
 - Necrologi dim. 50 cm. x 55 cm.

B) - Quantità:

La quantità degli attuali impianti risponde alle esigenze del Comune; la superficie degli impianti stessi adibita alle pubbliche affissioni, attualmente di mq. 150, è al di sopra dei parametri minimi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 così determinati:

n. abitanti: 5698

----- x 12 mq. = 68,37 mq. minore < 150 mq.
1000

5) RIPARTIZIONE SUPERFICIE IMPIANTI.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507 la ripartizione degli impianti è così determinata:

- A) - Affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale prive di rilevanza economica = 20%
 - B) - Affissioni di natura commerciale = 70%
 - C) - Affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio = 10%
-

Del che si è redatto il presente verbale..

IL SINDACO
F.to MARIOTTO Emma

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BOSIO Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI Dott.ssa Fortunata

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8.6.1990, n. 142.

Cambiano, 28 NOV 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE



VISTO: IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28 NOV 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune del 24-12-95 al 6-1-96 e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONDEMI

Trasmesso Elenco n. 19
PERVENUTO al Comitato Regionale di Controllo in data 30-11-95

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

DIVENUTA ESECUTIVA

in data 20-12-95, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1976, n. 42.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to CONDEMI
27.12.95

F.to MARIOTTO